

Roma 3 novembre 2020

Oggetto: estratto DL 137 del 28 ottobre 2020.

Il decreto in oggetto contiene alcune novità che vi riepilogo brevemente:

- 1) **Art. 1** Istituito contributo a **fondo perduto alle partite iva** (non a quelle attivate a partire dal 25/10/2020) che hanno i codici ATECO descritti nell'allegato alla legge. Per il nostro settore i relativi codici ATECO: 591300 (Attività di distribuzione cinematografica, video e programmi televisivi), 591400 (attività di proiezione cinematografica), 749094 (agenzie e agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport), 773994 (noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: luce ed audio senza operatore, palchi, stand, addobbi luminosi), 799011 (servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e di intrattenimento), 823000 (organizzazioni di fiere e convegni), 855209 (altra formazione culturale), 900101 (attività nel campo della recitazione) 900109 (altre rappresentazioni artistiche), 900201 (noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli), 900209 (altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche), 900309 (altre creazioni artistiche e letterarie), 900400 (gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche), 949920 (attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e di hobby). Il contributo (200%) spetta a condizione che il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore di 2/3 all'ammontare del corrispondente fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2019. Chi ha già beneficiato del contributo a fondo perduto del DL 34, riceverà un accredito sul c/c bancario già comunicato effettuato dall'Agenzia delle Entrate. Gli altri devono presentare istanza tramite web (circolare Agenzia Entrate del 10/06/2020). La somma minima erogata è di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
- 2) **Art. 5 Incremento fondi istituiti nello stato di previsione del MIBACT** complessivamente di euro 550 milioni.
- 3) **Art. 12 Estensione di sei settimane cassa in deroga e FIS**, da collocare nel periodo 16/11/2020-31/01/2021 (periodi richiesti precedentemente ed autorizzati fruiti nel medesimo periodo saranno imputati a queste 6 settimane). Questo periodo verrà riconosciuto ai datori che lavoro che sono stati autorizzati a fruire delle ulteriori 9 settimane concesse dal DL 104 (L. 126/2020). Fino al 31/01/2021 sono **bloccati i licenziamenti (l. 223 e l. 604)**. I datori di lavoro privati che non utilizzeranno la cassa in deroga o il FIS avranno **l'esonero contributivo** per la quota previdenziale a loro carico per un ulteriore periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31/01/2021, nei limiti delle integrazioni salariali già fruire nel mese di giugno 2020.
- 4) **Art. 13 Sospensione dei termini per il versamento dei contributi previdenziali e assicurazione obbligatoria dovuti per il mese di novembre**. La sospensione si applica alle imprese con codice ATECO allegato al decreto (per spettacolo vedi elenco punto 1).



Sindacato Lavoratori Comunicazione

- 5) **Art. 14 Reddito di emergenza** viene prorogato ai nuclei familiari già beneficiari del REM di cui al decreto agosto (DL 104) con le medesime quote per i mesi di novembre e dicembre 2020.
- 6) **Art. 15 Indennità omnicomprensiva 1.000 euro.** Viene riconosciuta sia agli intermittenti che ai lavoratori dello spettacolo, sia con 30 giornate 2019 che con 7 giornate. Viene introdotta però una importante novità: **sia le 30 giornate degli intermittenti, che le 7 giornate dei lavoratori dello spettacolo devono essere maturate dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto (28 ottobre 2020).** Si estende quindi la **platea dei percettori.** Decorsi 15 giorni dall'entrata in vigore del DL 137 decade la possibilità di inviare domanda per le precedenti indennità.
- 7) **Art. 17 Indennità lavoratori sportivi.** Viene riconosciuta una ulteriore indennità di 800 euro ai collaboratori sportivi. Per chi ha già percepito le precedenti indennità è previsto il pagamento automatico. A tali fini si considereranno cessati i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 maggio e non rinnovati.

Cordiali saluti.

Emanuela Bizi SLC CGIL Nazionale

Allegati:

- Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020